

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DI MALAGIUSTIZIA - APS"
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO E OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 1)

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale "ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DI MALAGIUSTIZIA" con sigla "AIVM", assume la definizione di "ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DI MALAGIUSTIZIA - APS", o in forma abbreviata "AIVM - APS".

L'associazione "AIVM - APS" si riconosce nei principi ispiratori e nelle disposizioni inerenti l'associazionismo di promozione sociale. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ove il contesto lo richieda la denominazione può essere anche utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

Art 2)

L'associazione ha sede in Milano (MI), Piazza Luigi di Savoia n. 22; la variazione della sede in altro comune della provincia di Milano non costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'istituzione di eventuali articolazioni territoriali sarà disciplinata da un regolamento.

Art. 3)

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4)

L'Associazione è priva di scopo di lucro, è apartitica e apolitica, ed è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 dal presente Statuto, nonché da ogni altra norma di legge applicabile.

L'Associazione, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prefiggendosi di aiutare le persone vittime di ingiustizie giudiziarie ed è rivolta, mediante studio preventivo dei casi proposti, alle persone che ritengono di essere state vittime di errori giudiziari.

L'associazione mira a dare assistenza e sostegno morale e materiale, tramite il proprio centro di ascolto e, anche attraverso

i suoi consociati e con l'osservanza delle norme di legge, nelle azioni giurisdizionali necessarie rivolte ad ottenere la riabilitazione morale e giudiziale delle persone ingiustamente vittime di ingiustizie giudiziarie.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere:

- la tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e la partecipazione popolare e l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito.
- la collaborazione e la cooperazione, in ogni forma che sarà ritenuta opportuna, con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione, che possano contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali;
- la collaborazione e la cooperazione, in ogni forma che sarà ritenuta opportuna, con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, che possa contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali;
- l'attuazione e l'organizzazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con i fini istituzionali;
- la realizzazione di attività di ricerca e analisi, anche tramite l'attività del proprio centro studi, delle problematiche sociali emerse nello svolgimento delle attività istituzionali, con l'obiettivo di sostenere e formulare proposte di risoluzione delle stesse, anche a livello legislativo;
- la formazione e l'orientamento di figure professionali, anche tramite lo svolgimento di stage formativi presso il proprio Centro d'Ascolto e Osservatorio, che siano più attente alla dimensione etica e ai diritti della persona.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati e sono escluse discriminazioni di ogni natura e tipo, in relazione all'ammissione degli associati stessi.

Art. 5)

L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli

enti associati, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. i) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017);

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a. svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e il pubblico;
- b. effettuare attività di sensibilizzazione e di

informazione nei confronti dell'opinione pubblica attraverso attività editoriali, periodici, conferenze, incontri, seminari, mostre, eventi, sponsorizzazioni e mediante ogni forma utile di comunicazione;

c. intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di realizzare e promuovere le finalità dell'Associazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, aderire a e/o instaurare ogni forma di rapporto e collaborazione con consorzi, associazioni, Fondazioni, enti pubblici e/o privati aventi carattere sia nazionale che internazionale, nonché negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di atto, accordo, contratto o convenzione, anche trascrivibili nei pubblici registri, con associazioni ed enti con o senza scopo di lucro, con istituzioni, con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle sue finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie nei limiti consentiti dalla legge, nonché attività diverse, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

ASSOCIATI

Art. 6)

Possono entrare a far parte dell'associazione, oltre ai soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo, tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione e contribuire alla realizzazione delle stesse e ne facciano domanda.

Possono essere ammessi quali associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di associazioni di Promozione

sociale che siano membri dell'associazione.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre associazioni di promozione sociale.

Art. 7)

Per essere ammessi quali associati, è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b) dichiarare di condividere le finalità che l'associazione si prefigge ed impegnarsi a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione, le deliberazioni degli organi sociali e la normativa applicabile.

È compito del consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare sulla domanda, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della stessa.

Il Consiglio direttivo respinge la domanda qualora questa sia presentata da soggetti che non condividano i principi ispiratori e gli scopi della Associazione, o che non condividano i principi di cui alla carta dei valori dell'Associazione o che non possiedano i requisiti morali e di onorabilità determinati dal Consiglio Direttivo.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e avverso la stessa il soggetto che la ha presentata può, entro 30 giorni dal ricevimento del diniego, proporre ricorso all'Assemblea degli associati la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche, prendono parte alle attività dell'Associazione per mezzo del rispettivo rappresentante legale. Il consiglio Direttivo provvede, annualmente, a relazionare alla Assemblea degli associati, in merito alle ammissioni, recessi ed esclusioni deliberate ed avvenuti nell'esercizio istituzionale.

Art. 8)

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte, o, nel caso di persona giuridica associata, per fallimento, sottoposizione a procedura concordataria, messa in liquidazione o comunque in ogni caso di estinzione della persona giuridica associata, a qualsiasi titolo

intervenuta. Sono fatte salve in ogni caso tutte le cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri derivanti dal presente Statuto e della normativa applicabile.

Gli associati, se in regola con la quota associativa di cui all'art. 9 del presente statuto, in particolare hanno diritto:

- di intervenire, ove maggiori di età, con diritto di voto nella Assemblea degli Associati, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'associazione e, in generale in relazione a tutte le materie di competenza dell'assemblea;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi;
- di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nei termini e con le modalità da questa stabilite.

Art. 9)

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, deliberata entro il 30 novembre di ogni anno dal consiglio direttivo.

I versamenti a titolo di quota associativa, o qualunque altro apporto effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo all'associazione, sono a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli stabiliti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

La quota associativa non è trasmissibile o cedibile a terzi sia per atto inter vivos, neppure a titolo gratuito, sia mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare.

La quota associativa non è in nessun caso rivalutabile o ripetibile, né dall'associato né a dai suoi aventi causa, né in caso di recesso, morte o di perdita della qualità di Associato per qualsiasi motivo, né in caso di scioglimento dell'associazione. In nessun caso, altresì, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione. Oltre che al pagamento della quota associativa nei termini indicati dal Consiglio direttivo, gli Associati sono obbligati altresì:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti,

- e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere le attività promosse dall'Associazione e collaborare con le componenti della stessa.

L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa annua. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili e/o avanzi di gestione.

Art. 10)

L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione con dichiarazione inviata al Consiglio direttivo tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato. In particolare l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa annuale per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il recesso ha effetto al termine dell'anno solare in corso.

Gli associati possono essere esclusi dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell'esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione.

Gli associati possono essere esclusi per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, o, comunque, per indegnità o altri gravi inadempimenti del rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di associato;

b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative annuali;

c) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni all'Associazione.

La delibera di esclusione va comunicata all'associato escluso tramite raccomandata A/R o a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ed ha effetto dal ricevimento della stessa da parte dell'associato escluso.

Nel caso in cui l'associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della

deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.
Le esclusioni devono essere ratificate dall'assemblea, a maggioranza dei suoi membri, in sede di relazione annuale.
Gli associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Coloro che abbiano a qualsiasi titolo cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi o le quote associative versate e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) L'Organo di Controllo, ove costituito.

L'eventuale remunerazione delle cariche associative deve essere stabilita dall'Assemblea prima della nomina dei componenti delle stesse e comunque nel rispetto dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 117/2017.

È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 12)

L'Assemblea sovrana degli associati è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

L'Assemblea è sempre convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata da recapitarsi ai singoli Associati, a tutti i Consiglieri, e a tutti i membri degli organi sociali, inclusi, ove nominati, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di prima convocazione (nel caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 5 giorni prima).

L'avviso di convocazione può essere inviato anche per un mezzo telematico o fax ed è reso pubblico nella sede sociale; deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, dell'ordine del giorno e se del caso delle modalità di svolgimento

dell'Assemblea.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti, ove nominati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere inoltrato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Il consiglio direttivo sovrintende sull'effettività del criterio pubblicitario previsto in materia di convocazioni assembleari.

Art. 13)

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio; l'Assemblea è comunque convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, o in subordine, da un Presidente appositamente eletto per l'Assemblea; il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Assemblea e dello svolgimento dei lavori ed accerta e proclama il risultato delle votazioni.

L'Assemblea può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca, ove obbligatorio per legge o ritenuto comunque opportuno l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
- g) ratifica le decisioni di esclusione degli associati assunte dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa ad essa sottoposta dal consiglio direttivo e su tutte le questioni di sua competenza ai sensi del presente statuto e della normativa applicabile.

In sede Straordinaria delibera in ordine a:

- a) modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) provvedimenti di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione;
- d) approvazione degli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Inoltre tutte le delibere dell'assemblea degli associati e i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli associati interessati presso la sede dell'associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 14)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte

le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In prima e in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve maggioranze più elevate previste dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri degli organi sociali, inclusi, ove nominati, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Art. 15)

In Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori d'età che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano decaduti per qualsiasi ragione dalla qualifica di associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile; è vietato il voto per delega.

Art. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, compreso il presidente, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea Ordinaria fra gli associati; resta in carica per cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora risultino assenti ingiustificati per due volte consecutive, ferma la possibilità di revoca degli stessi da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

Qualora la revoca sia deliberata dal Consiglio Direttivo, la stessa va ratificata dall'Assemblea.

Nel caso in cui, per qualunque causa, venga a mancare un numero di consiglieri non costituenti la maggioranza del consiglio, i rimanenti provvedono a cooptare i membri mancanti, scegliendo

preventivamente ed obbligatoriamente, fino ad esaurimento, fra i candidati non eletti in sede di nomina.

I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla prima assemblea degli associati successiva, nella quale dovranno essere, dall'assemblea stessa, confermati o sostituiti.

Qualora, per dimissioni, revoca, decadenza o per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario che, salvo revoca, durano in carica quanto il Consiglio medesimo.

Art. 17)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nel caso di riunione richiesta dai consiglieri, la stessa deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta per iscritto, anche per mezzo telematico, con comunicazione recapitata agli interessati almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere il luogo e la data della riunione, l'ordine del giorno da discutere e se del caso le modalità di svolgimento dell'adunanza.

Nei casi urgenti la convocazione può essere recapitata con mezzi adeguati almeno tre giorni prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, oltre ai Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominati.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, se nominati.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge fra i suoi membri il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea

- degli associati;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa e, in generale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - f) accetta, con beneficio d'inventario, lasciti ed eredità;
 - g) accetta legati e donazioni;
 - h) delibera circa l'ammissione, e l'esclusione degli associati;
 - i) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
 - j) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio per la difesa e la tutela dell'Associazione nonché a nominare procuratori legali ed avvocati;
 - k) ratificare, entro quindici giorni dalla loro approvazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo assunti dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - l) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa e, in ogni caso, ogni altro compito di sua competenza ai sensi del presente Statuto e della Normativa applicabile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, da allegare al verbale, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura

dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante

Art. 18)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma associativa.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e svolge un ruolo generale di impulso al perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività della associazione.

Il Presidente, in particolare:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) adempie, con modalità efficaci ed opportune, alle indicazioni dell'Assemblea e ad ogni compito che la stessa gli abbia affidato;
- c) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- d) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 19)

Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Egli cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo, del libro degli associati e svolge le altre attività amministrative che gli siano demandate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 20)

L'Associazione, ove ricorrano i requisiti di legge o venga ritenuto

opportuno, provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo svolge anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo dell'Associazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di

mandato.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

La composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo verranno determinate con apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Controllo medesimo ed approvato dall'Assemblea.

L'organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti al momento della sua costituzione

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) lasciti testamentari, legati e donazioni con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;

I mezzi di funzionamento sono rappresentati da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione
- b) quote e contributi annuali degli associati;
- c) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- d) contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, di istituti di credito, dello Stato, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, di Enti e di Istituzioni pubbliche, ove non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) elargizioni, donazioni, lasciti testamentari e legati non vincolati all'incremento del patrimonio;
- f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali e/o organizzate e continuative;
- g) introiti di qualsiasi natura eventualmente conseguiti per effetto dell'attività associativa;
- h) proventi di marginali attività produttive e commerciali e diverse eventualmente esercitate;
- i) ogni altro provento non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 22)

L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di assemblea ordinaria.

Ove ricorrano i presupposti di legge o ove lo si riterrà necessario verrà redatto il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

In ogni caso devono essere tenuti i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 117/2017, la cui tenuta, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, è di competenza dell'organo sociale a cui si riferiscono.

Art. 23)

Il rendiconto economico e finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro inventari dell'associazione, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea; valgono inoltre le previsioni pubblicitarie di cui all'art. 13 ultimo comma del presente statuto.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24)

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati.

Per deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche se la delibera viene adottata in seconda convocazione.

Art. 25)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 26)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo i criteri deliberati dall'Assemblea

Art. 27)

Qualunque controversia insorga tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'associazione, gli associati e l'Associazione, in dipendenza della esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro che giudichi secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

Art. 28)

I membri degli organi associativi eletti o nominati secondo le disposizioni del previgente Statuto della Associazione, e in carica al momento della approvazione del testo del presente Statuto, rimarranno in carica e continueranno a ricoprire il loro ruolo sino alla naturale scadenza del loro mandato/incarico, ferma in ogni caso la possibilità di revoca, dimissioni o decadenza.